

Antonio Palazzo e il positivismo degli interessi nel XXI Secolo.

[ANDREA SASSI, FRANCESCO SCAGLIONE, STEFANIA STEFANELLI (*)]

SOMMARIO: 1. Storicità e positivismo degli interessi. – 2. Lo *status* come strumento di tutela della persona. – 3. Causa e tipo nella teoria dell'interesse giuridicamente rilevante. – 4. Atti *mortis causa* e *inter vivos* per la regolazione degli assetti successori. – 5. Principio costituzionale di eguaglianza sostanziale e superamento della lotta di classe.

1. In occasione dell'ottantesimo compleanno del Professore Antonio Palazzo⁽¹⁾, *Editor in Chief* della *Rivista*, celebrato con una serie di eventi scientifici di alto spessore⁽²⁾, è convenevole ricordarNe il contributo nello sviluppo delle scienze umane, non solo in ambito giuridico. I Suoi scritti Ne rivelano tutta l'importanza, come studioso ed ermeneuta, che si pone come baluardo al “decostruzionismo” di Derrida e di Kennedy, e al “pensiero debole” di Vattimo⁽³⁾.

(*) Università degli Studi di Perugia.

(1) Antonio Palazzo (Palermo, 1937), Accademico dei Giusprivatisti Europei, ha insegnato nell'Università, presso la Scuola Superiore per Laureati in Giurisprudenza, Diritto agrario, Diritto civile, Diritto commerciale, Diritto delle successioni, Diritto ecclesiastico, Diritto del lavoro, Istituzioni di diritto privato. È Autore di oltre centocinquanta saggi (di cui circa trenta a carattere monografico) in materia giuridica, sulla dottrina sociale cattolica e di bioetica.

(2) Ricordiamo, in particolare, le giornate di studio su “Status personae e diritti fondamentali”, svoltesi nell'ambito del progetto “Eurostatus” coordinato dal Prof. Antonio Bartolini, e su “Genetic Information and Individual Rights”, organizzate in seno al Centro di eccellenza “Rights and Science” dell'Università degli Studi di Perugia coordinato dal Prof. Roberto Cippitani, che hanno visto la partecipazione di illustri Studiosi italiani, europei ed extraeuropei, provenienti dalle Università di Perugia, Torino, Complutense di Madrid, Regensburg, Granada, Bournemouth, Brighton, Buenos Aires, dalla Sveuciliste Josipa Jura Strossmayera u Osijeku, nonché dal CNR.

(3) Cfr. A. PALAZZO, *Sintesi conclusiva e saluto*, in ID. (a cura di), *L'interpretazione della legge alle soglie del XXI secolo*, Napoli, 2001, p. 499 ss., ove le critiche al pensiero dei richiamati

L'attività scientifica del Professore Palazzo si esplica essenzialmente in due direzioni fondamentali: *a)* studi di diritto civile patrimoniale e non patrimoniale, con approfondimenti sulla bioetica e sul biodiritto; *b)* studi di diritto del lavoro e sulla dottrina sociale della Chiesa.

Entrambe sono dominate da un comune denominatore, rappresentato dall'attenzione allo sviluppo della persona umana: detto comune denominatore fonda le sue radici nella storicità delle regole giuridiche, che, sotto forma di "permanenze" del diritto, giungono sino a noi in veste di situazioni giuridiche soggettive, e come tali vengono tutelate dall'ordinamento. In questo senso, nell'ottica del Professore Palazzo, il positivismo giuridico si pone non più come positivismo delle "regole", né di "principi" astratti, ma come positivismo degli "interessi" giuridicamente rilevanti, che conseguentemente assumono la veste di situazioni giuridiche soggettive, alla cui tutela ed attuazione è finalizzata l'attività ermeneutica.

Si tratta di un importante mutamento di prospettiva, che ha trovato applicazione sia verso la persona in quanto tale, che riguardo al suo patrimonio.

2. Emblematici, in questo senso, sono gli studi sullo *status*, che hanno accompagnato l'attività scientifica del Professore Palazzo sin dagli esordi⁽⁴⁾. Egli è stato il primo ad attribuire al concetto di *status* il significato e la funzione attuali di tutela della persona, contribuendo in maniera determinante

studiosi e l'indicazione della *storicità* come chiave per l'interpretazione delle regole giuridiche a tutela degli interessi fondamentali dell'individuo. Scrive molto opportunamente (p. 507): «La chiave di volta per la comprensione dei valori dogmatizzati, in ogni caso, resta la *storicità* intesa come prospettiva interpretativa diacronica al servizio della dogmatica, la quale non può fare a meno del suo passato, il fine ultimo essendo la costruzione, e soprattutto il mantenimento nel tempo di un sistema giuridico privo di antinomie, e, pertanto, coerente in tutte le sue parti» (corsivo dell'A.).

⁽⁴⁾ A. PALAZZO, *La filiazione fuori del matrimonio*, Milano, 1965, spec. p. 171 ss.; sino ai recenti ID., *Atto di nascita e riconoscimento nel sistema di accertamento della filiazione*, in *Riv. dir. civ.*, 2006, I, p. 145 ss.; ID., *La filiazione*, in *Tratt. dir. civ. e comm. Cicu-Messineo*, 2^a ed., Milano, 2013, spec. p. 251 ss.; e, dopo la riforma del 2012-2013, ID., *La riforma dello status di filiazione*, in *Riv. dir. civ.*, 2013, p. 245 ss.; ID., *I vuoti normativi tra codice, leggi speciali e legge 219/2012*, in R. CIPPITANI, S. STEFANELLI (a cura di), *La parificazione degli status di filiazione*, Roma-Perugia-México, 2013, spec. p. 12 ss.

a superare le tesi che lo vedevano piuttosto come espressione ed attuazione di un interesse pubblico assoluto, a tutela essenzialmente dell'unità e del patrimonio familiari.

In sostanza, nella Sua concezione, lo *status* costituisce il fondamento dello statuto della persona umana: in mancanza di esso le situazioni giuridiche che ad essa si sogliono normalmente riferire non possono trovare concreta attuazione.

Gli studi prendono le mosse dall'esame della posizione giuridica di soggetti particolarmente deboli, in quanto scarsamente tutelati dal sistema, cioè a dire dei figli nati al di fuori del matrimonio⁽⁵⁾. Negli anni Sessanta del secolo scorso, infatti, l'interesse allo stato, e quindi alla genitorialità, di questi soggetti soccombeva totalmente dinanzi all'esigenza di tutelare l'unità della famiglia legittima: essi venivano privati di posizione giuridica nei confronti degli autori della procreazione che fossero coniugati con altri soggetti, imponendo loro una posizione deteriore che violava il diritto allo *status* e alla genitorialità.

Ma l'evoluzione della cultura sociale e giuridica, alla quale l'attività scientifica del Professore Palazzo ha fornito contributi essenziali, ha portato a costruire lo *status* come non più fondato sull'appartenenza ad un gruppo familiare, ma derivante dal riconoscimento di una o più relazioni intersoggettive, da cui deriva la relativa legittimazione⁽⁶⁾.

La costruzione giuridica, del resto, è diretta conseguenza dei mutamenti che percorrono la società in merito ai concetti di famiglia e genitorialità. Oggi, infatti, il diritto alla discendenza prescinde, non solo dalla formazione di una famiglia, ma anche dall'instaurazione di legami con chicchessia, essendo il genitore tale a prescindere dai rapporti praticati, dal suo orientamento sessuale, dal fatto che (giuridicamente) esista un altro genitore di sesso diverso o dello stesso sesso. In altri termini, la nozione di relazione di coppia è profondamente mutata sia sul piano sociale che su quello giuridico.

⁽⁵⁾ A. PALAZZO, *La filiazione fuori del matrimonio*, cit., *passim*.

⁽⁶⁾ Sull'evoluzione del concetto di *status*, sia consentito rinviare a A. SASSI, F. SCAGLIONE, S. STEFANELLI, *La filiazione e i minori*, in *Tratt. dir. civ. Sacco*, 2^a ed., Torino, 2018, p. 67 ss.

Il cambiamento è avvenuto in almeno due direzioni fondamentali strettamente interrelate: *a)* l'indebolimento della eterosessualità come fondamento di una relazione; *b)* l'irrilevanza dell'assenza di prole ai fini della serietà del vincolo coniugale, essendo il legame non più fondato sul progetto procreativo ma sull'affettività e non essendo più sentito il primo come il fine ultimo dello stare insieme⁽⁷⁾.

⁽⁷⁾ Cfr. A. PALAZZO, *Eros e jus*, Milano-Udine, 2015, *passim*; sugli aspetti di carattere sociologico, C. SARACENO, *Coppie e famiglie. Non è questione di natura*, Milano, 2016, spec. p. 60 ss., la quale sottolinea, tra l'altro, come nell'odierna realtà la mancanza di figli non toglie valore alla coppia.

Viceversa, nell'evoluzione della nostra cultura, l'esigenza di assicurare una discendenza è preminente, consentendo la perpetuazione della specie, quindi, della comunità familiare e, in prospettiva più ampia, della società civile. È quanto si ricava dall'analisi del pensiero su cui fondano le radici della civiltà giuridica che ci appartiene: Aristotele (*Etica Nicomachea*, VIII, 14, 1162a, 15, trad. italiana con introduzione e note di C. Natali, 3^a ed., Roma-Bari, 2003, p. 347), a proposito del concetto di "amicizia", considera la comunità familiare, fondata sulla naturale inclinazione del genere umano all'accoppiamento ai fini della perpetuazione della specie, come presupposto necessario per la nascita e lo sviluppo della città e, quindi, dello Stato. Ma tali concetti si rinvergono in generale in tutto il panorama dell'analisi dell'esistenza umana, da Platone (nelle opere della maturità) a Kelsen: entrambi, infatti, considerano la relazione omosessuale come "asociale", e il secondo, studiando le teorie di Freud, giunge ad affermare che detta relazione, se recepita in una norma positiva, finirebbe con l'impedire la sopravvivenza della società (v., sul punto, le importanti analisi di A. PALAZZO, *Omoaffettività e jus in Italia e in Europa*, in questa *Rivista*, 2014, p. 45 ss.; ID., *Eros e Jus*, cit., p. 12 s.). Del resto, il matrimonio cristiano, «che non senza difficoltà comincia ad entrare nell'uso del Duecento», è visto come il tentativo di porre rimedio alla concupiscenza e la copula tra uomo e donna è accettata al fine della procreazione [così]. LE GOFF, *Il corpo nel Medioevo*, trad. italiana di F. Cataldi Villari, 2^a ed., Roma-Bari, 2008, p. 27; preziosi spunti di riflessione si rinvergono negli studi di altri storici, soprattutto francesi, che si sono occupati della questione: G. DUBY, *I peccati delle donne nel Medioevo*, trad. italiana di G. Viano Marogna, 5^a ed., Roma-Bari, 2008, p. 105 ss.; ID., *Medioevo maschio. Amore e matrimonio*, trad. italiana di M. Garin, Roma-Bari, 1988; v. anche G. DUBY, M. PERROT (a cura di), *Storia delle donne*, II, *Il Medioevo* a cura di C. Klapisch-Zuber, trad. italiana, 8^a ed., Roma-Bari, 2009, ove, in particolare, i contributi di C. CASAGRANDE, *La donna custodita*, p. 98 ss.; P. L'HERMITE-LECLERCQ, *Le donne nell'ordine feudale*, p. 265 ss.; C. FRUGONI, *La donna nelle immagini, la donna immaginata*, p. 424 ss.]. In effetti, sino al secolo XI la Chiesa si era adeguata all'assunto secondo cui "*consensus fecit nuptias, non concubitus*", ma in seguito – con la riforma gregoriana [operata da Papa Gregorio VII (1073-1083)] e della conseguente netta distinzione della comunità in chierici e laici, ribadita e approfondita nel I Concilio Lateranense del 1123, nonché del recepimento del modello di matrimonio in uso

In questo ambito, assumono una valenza particolare i titoli costitutivi dello stato giuridico. Ed Egli è stato tra i primi ad evidenziarne l'importanza, con specifico riferimento all'atto di accertamento e delle conseguenze di esso, aprendo la strada verso l'individuazione del sistema previsto dai vari ordinamenti, riferibili al nostro sostrato culturale, nazionali, sovranazionali e di integrazione regionale, a tutela della persona umana.

presso i popoli germanici (longobardi *in primis*), pervaso dall'idea di sottomissione della donna, il cui consenso non aveva valore – si fa strada una diversa concezione, secondo la quale, oltre alla manifestazione del consenso, è necessaria la *copula carnalis* (cfr. ancora J. LE GOFF, *Il corpo nel Medioevo*, cit., p. 28 ss.). Il principio, del resto, è affermato esplicitamente da Graziano nella *quaestio* II della *Causa XXVII* del Decreto, che distingue tra *matrimonio iniziato* (che sorge col consenso) e *matrimonio rato* (che si stabilisce, invece, col successivo intervento della copula, portando così a completamento la fattispecie sul piano giuridico): v. M. MECONCELLI, *La posizione di Graziano sul matrimonio*, in F. REALI (a cura di), *Graziano da Chiusi e la sua opera. Alle origini del diritto comune europeo*, (Edizioni Lui) Chiusi, 2009, p. 223 ss., spec. p. 226 ss. La costruzione sopra richiamata è stata integralmente recepita dall'ordinamento canonico nel *codex* del 1917, che collocava il fine della procreazione al centro del sistema matrimoniale (can. 2013); costruzione in parte superata dal nuovo *codex* del 1983, che pone sullo stesso piano il *bonum coniugum* e la *generatio atque educatio prolis* (can. 1055): v. ancora A. PALAZZO, *Eros e Jus*, cit., p. 29 ss. E un tale modello di matrimonio è alla base della cultura giuridica europea, come si ricava anche dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione: cfr., in particolare, C. giust., 31-5-2001, C-122/99 e C-125/99, in *Racc.*, 2001, I-04319, nella quale si afferma che «l'equiparazione, del resto incompleta, dell'unione stabile registrata al matrimonio in un numero limitato di Stati membri non può avere quale conseguenza di ricomprendere, per via semplicemente interpretativa, nella nozione statutaria di “funzionario coniugato” persone soggette a un regime di diritto distinto dal matrimonio», su cui A. PALAZZO, *Famiglia e paidocentrismo tra carta dei diritti fondamentali e ordinamenti civili*, in A. PALAZZO, A. PIERETTI (a cura di), *Incontri assisani nell'attesa di Benedetto XVI*, Roma-Perugia, 2011, p. 73 s.

L'elemento procreativo, quasi sempre unitamente all'intimità della coppia, appartiene alla normalità del matrimonio in svariate culture, anche differenti. Ma il primo prescinde dalla seconda ed è sempre rilevante anche ai fini della discendenza: in talune realtà africane la moglie avrà figli al di fuori del rapporto coniugale essendo il marito impegnato altrove per l'attività guerresca, si potrà sposare simbolicamente con un uomo che porti il nome del marito morto senza lasciare eredi, ovvero ha la possibilità di comprare una donna che abbia figli da attribuire al defunto marito; si ammette l'incesto, consentendo al cadetto del defunto di prenderne il posto, ma i nuovi nati saranno figli dello scomparso (c.d. levirato), o all'ultragenita di subentrare nel rapporto coniugale alla moglie prematuramente scomparsa (c.d. sororato). Su tali interessanti aspetti, R. SACCO, *Antropologia giuridica. Contributo ad una macrostoria del diritto*, Bologna, 2007, p. 254 ss.; v. anche C. SARACENO, *Coppie e famiglie*, cit., p. 71.

Il sistema si sviluppa secondo tre livelli: *a*) uno di base derivante dall'evento nascita, conseguenza diretta di esso e, quindi, al venire ad esistenza da parte del nuovo soggetto, che, in quanto tale, gode – a prescindere dall'accertamento della nascita e, eventualmente, della discendenza – dello statuto della persona umana previsto dalle Convenzioni internazionali e dalle Costituzioni dei vari Stati, nonché dalle fonti primarie di quei sistemi che realizzano l'integrazione regionale, come quello dell'Unione Europea; *b*) altro connesso all'accertamento del richiamato evento nascita, cui consegue l'iscrizione del nato nei registri dello stato civile, di modo che l'evento sia noto nell'ambito del sistema dato, così da attribuire i segni distintivi della persona e dare concreta attuazione al principio della capacità giuridica, enunciato nell'ordinamento italiano dall'art. 1 c.c., oltre a consentire l'accesso agli strumenti di supporto sociale predisposti per i residenti nel Paese; *c*) altro, infine, legato all'accertamento della filiazione e, quindi, della discendenza (biologica o affettiva), a seguito del quale il nato diviene giuridicamente figlio di uno o due soggetti determinati, con conseguente titolarità dei diritti derivanti dall'esistenza dello *status filiationis*⁽⁸⁾.

3. L'attività ermeneutica del Professore Palazzo rivela anche in ambito patrimoniale specifica attenzione ai bisogni della persona, con particolare riferimento ai soggetti deboli o in situazione di bisogno (anche economico), secondo gli insegnamenti di Tommaso d'Aquino e della Seconda Scolastica⁽⁹⁾.

Questa concezione ha trovato il suo sviluppo più fecondo nell'elaborazione della teoria della c.d. "causa in concreto"⁽¹⁰⁾, che ha consentito il

⁽⁸⁾ Cfr. A. SASSI, F. SCAGLIONE, S. STEFANELLI, *La filiazione e i minori*, cit., p. 7 s.

⁽⁹⁾ V. A. GIULIANI, A. PALAZZO, I. FERRANTI, *L'interpretazione della norma civile*, Torino, 1996, p. 48 ss., spec. p. 53 ss.; A. PALAZZO, I. FERRANTI, *Etica del diritto privato*, I, Padova, 2002, p. 46 ss.

⁽¹⁰⁾ Cfr. già A. PALAZZO, *Considerazioni sull'unità concettuale del negozio giuridico*, estratto da *Il circolo giuridico*, Scuola Tipografica Salesiana, Palermo, 1960, spec. pp. 8 s., 18 e 24 s.; più di recente, in particolare, A. PALAZZO, *Contenuto e forma*, in ID. (a cura di), *I contratti di donazione*, in *Tratt. contratti Rescigno-Gabrielli*, 11, Torino, 2009, p. 45 ss.; e, già prima, ID., *Le donazioni. Artt. 769-809*, in *Cod. civ. Comm. Schlesinger*, 2^a ed., Milano, 2000, p. 5 ss.; ID., *Atti*

superamento della inveterata concezione bettiana della causa come funzione economico-sociale del negozio e, conseguentemente, dell'equazione causa uguale tipo⁽¹¹⁾.

L'impiego di un tipo negoziale costituisce, infatti, soltanto un mero strumento per la realizzazione dell'interesse o degli interessi rilevanti sottesi alla fattispecie concreta, con la conseguenza che un tipo, pensato in astratto dal legislatore per il raggiungimento di determinate finalità, ben può essere concretamente utilizzato per scopi differenti, sempre che con esso si realizzino interessi giuridicamente rilevanti e meritevoli di tutela.

Questa concezione della causa, distinta dal tipo, come insieme degli interessi condivisi dalle parti e, quindi, oggettivati nell'atto, da loro idonei a reggere le attribuzioni compiute, ha trovato consacrazione nella giurisprudenza della Cassazione, anche a Sezioni unite, che ha posto al centro dei fenomeni giuridici (e, di conseguenza, dell'applicazione delle regole che li governano) l'interesse rilevante penetrato nell'atto (c.d. motivo oggettivato o causa in concreto)⁽¹²⁾.

gratuiti e donazioni, in *Tratt. dir. civ. Sacco*, Torino, 2000, pp. 75 ss. e 120 ss.; ID., *La causalità della donazione tra ricerca storica e pregiudizio dogmatico*, in *Riv. critica dir. priv.*, 2002, p. 245 ss.; ID., *Promesse gratuite e affidamento*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, I, p. 181 ss.; ID., *Profili di invalidità del negozio unilaterale*, *ivi*, 2002, I, p. 587 ss.

V., in precedenza, lo studio fondamentale di G. GORLA, *Il contratto. Problemi fondamentali trattati con il metodo comparativo e casistico*, Milano, 1955, I, p. 227 ss., il quale, tuttavia, non rileva l'importanza dei motivi oggettivati che reggono l'efficacia dell'atto, come invece fa il Professore Palazzo nelle opere sopra citate: cfr. R. SACCO, *Recensione ad Antonio Palazzio, Le donazioni. Artt. 769-809* [1^a ed., 1991], in *Riv. dir. civ.*, 1994, I, p. 545 ss.; F. GAZZONI, *Recensione ad Antonio Palazzio, Le donazioni. Artt. 769-809* [1^a ed., 1991], in *Riv. notariato*, 1994, p. 202 ss.; M. PARADISO, *Recensione ad Antonio Palazzio, Atti gratuiti e donazioni*, in *Riv. dir. civ.*, 2001, I, p. 173 ss.

⁽¹¹⁾ E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico* (Torino, 1950), rist., Napoli, 1994, p. 169 ss.; osserva in proposito A. PALAZZO, *Considerazioni sull'unità concettuale del negozio giuridico*, cit., pp. 24-25: «quando si dice, infatti, che le parti vogliono il risultato pratico ed a loro spetta solo il compito di foggare il contenuto del negozio, mentre è ufficio dell'ordine giuridico e di esso solo, non delle parti, determinare gli effetti giuridici, l'autonomia privata viene svuotata di ogni contenuto».

⁽¹²⁾ V. almeno: Cass., 8 maggio 2006, n. 10490, in *Corr. giur.*, 2006, p. 1718, con nota di F. ROLFI, *La causa come "funzione economico-sociale": tramonto di un idolum tribus?*, e, poi, Cass.,

Quanto osservato a proposito della qualificazione gratuita od onerosa di un pagamento sottoposto a revocatoria fallimentare, rappresenta la sintesi del Suo pensiero. In particolare, secondo i giudici della S.C.⁽¹³⁾, la valutazione di gratuità od onerosità di un negozio va compiuta con esclusivo riguardo alla causa concreta, costituita dalla sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare, al di là del modello astratto utilizzato, e non può quindi fondarsi sull'esistenza, o meno, di un rapporto sinallagmatico e corrispettivo tra le prestazioni sul piano tipico ed astratto, ma dipende necessariamente dall'apprezzamento dell'interesse sotteso all'intera operazione da parte del *solvens*, quale emerge dall'entità dell'attribuzione, dalla durata del rapporto, dalla qualità dei soggetti e soprattutto dalla prospettiva di subire un depauperamento, collegato o meno ad un sia pur indiretto guadagno ovvero ad un risparmio di spesa. Pertanto, nell'ipotesi di estinzione da parte del terzo, poi fallito, di un'obbligazione preesistente cui egli sia estraneo, l'atto solutorio può dirsi gratuito, ai predetti effetti, solo quando dall'operazione – sia essa a struttura semplice perché esaurita in un unico atto, sia a struttura complessa, in quanto si componga di un collegamento di atti e di negozi – il terzo non tragga nessun concreto vantaggio patrimoniale, avendo egli inteso così recare un vantaggio al debitore; mentre la causa concreta deve considerarsi onerosa tutte le volte che il terzo riceva un vantaggio per questa sua prestazione dal debitore, dal creditore o anche da altri, così da recuperare anche indirettamente la prestazione adempiuta ed elidere quel pregiudizio, cui l'ordinamento pone rimedio con l'inefficacia *ex lege*.

Del resto, la concezione della causa in concreto del Professore Palazzo affonda le proprie radici proprio in quella storicità dell'interpretazione cui

Sez. un., 18 marzo 2010, n. 6538, in *Foro it.*, 2010, I, c. 2460, con nota di F.S. COSTANTINO, *Adempimento di debito altrui, fallimento del solvens e revocatoria al vaglio delle sezioni unite (con chiose su "causa concreta" e vantaggi compensativi nelle operazioni di gruppo)*; in *Giur. it.*, 2010, p. 2080, con nota di M. SPIOTTA, *La "causa concreta" del pagamento da parte del fallito di un debito altrui*; in *Contratti*, 2010, p. 1000, con nota di A. DI BIASE, *La rilevanza della "causa concreta" nella revocatoria fallimentare del pagamento del debito altrui*; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2010, I, p. 748, con nota di M. GIULIANO, *Adempimento di debito altrui: la causa concreta quale criterio di individuazione della gratuità od onerosità dell'atto*.

⁽¹³⁾ Cass., Sez. un., 18 marzo 2010, n. 6538, cit.

s'è fatto cenno in apertura del presente *Editoriale*, con particolare riferimento alla commistione tra *expressio causae* dell'attribuzione e uso del procedimento equitativo, richiamata dalle Sezioni unite nella parte motiva del fondamentale provvedimento, poco fa richiamato⁽¹⁴⁾. Osserva Egli a proposito dell'applicazione dei predetti criteri da parte dei principali esponenti della c.d. *Scuola del commento*, Bartolo e Baldo, che nello *Studium Perusinum* trovò fecondo sviluppo, ai fini del superamento del formalismo di Ulpiano: «D'altro canto, non è un caso che l'emersione della causa (o motivo oggettivato) si accompagni alla crisi del vecchio formalismo, atteso che già la *stipulatio*, fonte di obbligazioni per eccellenza, viene ritenuta nulla, qualora si presenti *sine causa*, proprio nel momento in cui perde la sua forma tradizionale, come di evince, tra l'altro, dalle invalidità della *stipulatio turpi ex causa* o viziata da dolo, che della causa, invece, presuppongono l'esistenza»⁽¹⁵⁾.

4. La teoria della causa in concreto è stata dal Professore Palazzo innovativamente trasfusa anche in ambito successorio e, in particolare, nelle interrelazioni tra successione *mortis causa* e successioni anomale per autonomia privata, realizzate con strumenti negoziali *inter vivos*, ma aventi, in ultima analisi, le stesse finalità⁽¹⁶⁾.

L'impiego di istituti *mortis causa* costituisce, infatti, soltanto uno dei possibili strumenti per la realizzazione dell'interesse alla prosecuzione dei rapporti giuridici dopo la morte del titolare; ma il risultato può essere raggiunto anche attraverso meccanismi propri del diritto contrattuale, che interagiscono con quelli *mortis causa*, sempre in vista dell'attuazione del medesimo interesse rilevante. Questi realizzano durante la vita del dispo-

⁽¹⁴⁾ Cass., Sez. un., 18 marzo 2010, n. 6538, cit.

⁽¹⁵⁾ A. PALAZZO, *Scienza e insegnamento del diritto civile a Perugia. Dalla Scuola del commento alla giurisprudenza degli interessi*, in F. TREGGIARI (a cura di), *Giuristi dell'Università di Perugia. Contributi per il VII centenario dell'Ateneo*, Roma, 2010, p. 256.

⁽¹⁶⁾ Cfr., tra le opere monografiche, A. PALAZZO, *Autonomia contrattuale e successioni anomale*, Napoli, 1983; ID., *Le successioni*, in *Tratt. dir. priv. Indica-Zatti*, 2^a ed., Milano, 2000; ID., *Istituti alternativi al testamento*, in *Tratt. dir. civ. C.N.N.-Perlingieri*, Napoli, 2003; ID., *Testamento e istituti alternativi*, in *Tratt. teorico-pratico dir. priv. Alfa-Patti*, Padova, 2008; A. PALAZZO, A. SASSI, *Trattato della successione e dei negozi successori*, 1-2, Torino, 2012.

nente assetti giuridici destinati a produrre effetti anche dopo la sua morte e, al pari dei negozi successori propriamente intesi, sono quindi finalizzati al raggiungimento del medesimo interesse. Ma i negozi successori “*inter vivos*” presentano un vantaggio ulteriore: producendo effetti (anche) immediatamente, il disponente può controllare lo svolgimento del programma quando è ancora in vita ed eventualmente prevedere correttivi, sino alla risoluzione dell’attribuzione, nel caso in cui questo non trovi piena attuazione da parte del beneficiario.

Questa interrelazione tra atti *mortis causa* e *inter vivos* per regolare i futuri assetti successori è, del resto, tenuta ben presente anche dal legislatore dell’Unione Europea. Nel regolamento del Parlamento e del Consiglio – relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo⁽¹⁷⁾ – il sistema successorio viene individuato attraverso la sintesi di “successione” e “patti successori”. Per “successione” si intende «la successione a causa di morte comprendente qualsiasi modalità di trasferimento di beni, diritti e obbligazioni a causa di morte, che si tratti di un atto volontario per disposizione a causa di morte, ovvero di un trasferimento per effetto di successione *ab intestato*» [art. 3, lett. *a*)]; per “patto successorio” «l’accordo, anche derivante da testamenti reciproci, che conferisce, modifica o revoca, con o senza controprestazione, diritti nella successione futura di una o più persone parti dell’accordo» [art. 3, lett. *b*)].

Si pone così, in misura sempre crescente, al centro della successione l’atto di autonomia privata e la volontà del disponente, per la cui attuazione si può far ricorso indifferentemente al testamento (negozio *mortis causa*), o a contratti (negozi *inter vivos*, ma con effetti successori anticipatori), che possono trovare applicazione anche congiunta, attraverso un uso sapiente dell’arte stipulatoria.

⁽¹⁷⁾ Reg. n. 650/2012 del 4 luglio 2012, in *G.U.U.E.*, L-201, 27 luglio 2012, entrato in vigore nella sua interezza il 17 agosto 2015.

5. Analoga attenzione ai bisogni della persona si riscontra negli studi del Professore Palazzo sul diritto del lavoro e sulla dottrina sociale cattolica, temi, nella Sua concezione, strettamente interrelati. Infatti, il Suo impegno sui temi di diritto del lavoro si articola soprattutto in tre importanti monografie⁽¹⁸⁾, che vedono la luce negli anni immediatamente successivi all'entrata in vigore dello Statuto dei lavoratori (l. n. 300/1970), in un clima politico e culturale caratterizzato da aspre contrapposizioni di classe e da forti tensioni sociali. E non è perciò un caso che questo impegno sia seguito, nei primi anni Ottanta del secolo scorso, dall'altro, altrettanto fervido e prolifico, sui temi propri della dottrina sociale cattolica, cui Egli è particolarmente legato grazie anche alla vigorosa adesione agli ideali sturziani⁽¹⁹⁾.

⁽¹⁸⁾ A. PALAZZO, *Violazione di legge e stabilità del rapporto di lavoro*, Padova, 1973; ID., *Gruppi omogenei e contrattazione collettiva*, (Arti Grafiche Siciliane) Palermo, 1974; ID., *Sindacato, impresa e istituzioni*, nella collana "Pubblicazioni dell'Istituto di diritto del lavoro della Facoltà giuridica dell'Università di Palermo", (Tipografia S. Montaina) Palermo, 1979. Questi lavori sono preceduti da un altro studio, che testimonia il Suo impegno nel mondo del lavoro dal punto di vista dei problemi del credito agrario: A. PALAZZO, *Osservazioni in tema di contratto di credito e titolo cambiario nelle operazioni di credito agrario*, in *Studi in onore di Gioacchino Scaduto*, Padova, 1970, pp. 229-250.

⁽¹⁹⁾ A. PALAZZO, *Conflittualità e amore sociale*, in A. DI GIOVANNI, E. GUCCIONE (a cura di), *Politica e sociologia in Luigi Sturzo*, (Massimo) Milano, 1981, p. 215 ss.; ID., *L'intervento dello Stato nell'economia*, in A. DI GIOVANNI, A. PALAZZO (a cura di), *Luigi Sturzo e la «Rerum novarum»*, (Massimo) Milano, 1982, p. 134 ss.; A. PALAZZO, *Partecipazione politica e comparazione economica nella filosofia politica sturziana tra «Rerum novarum» e «Laborem Exercens»*, in *Iustitia*, 1982, p. 76 ss.; ID., *Fede e impegno politico nel Mezzogiorno*, in R. CARMAGNANI, A. PALAZZO (a cura di), *Fede e politica oggi*, (Massimo) Milano, 1982, p. 85 ss.; A. PALAZZO, *L'attuazione dei collegamenti costituzionali tra libertà economica e azione sindacale secondo Sturzo*, in A. DI GIOVANNI, A. PALAZZO (a cura di), *Luigi Sturzo e la Costituzione italiana: (attuazione o revisione?)*, (Massimo) Milano, 1983, p. 176 ss.; A. PALAZZO, *Amore sociale, eguaglianza e libertà nella politica del diritto sturziana*, in *Individuo e società nel pensiero di Luigi Sturzo*, Atti del primo Corso della Cattedra sturziana a cura dell'Istituto L. Sturzo, Roma, 1983; ID., *Mediazione culturale e impegno politico in Sturzo e Maritain* (in collaborazione con R. Carmagnani), (Massimo) Milano, 1985; ID., *L'extrastatualità del diritto del lavoro secondo Sturzo*, in A. DI GIOVANNI, A. PALAZZO (a cura di), *Luigi Sturzo teorico della società e dello Stato*, (Massimo) Milano, 1989, p. 216 ss.; A. PALAZZO, *Luigi Sturzo e Giuseppe Messina: alle origini del diritto sindacale europeo*, in *Bollettino dell'Archivio per la storia del movimento sociale cattolico in Italia*, (Università Cattolica

La monografia dal titolo “Violazione di legge e stabilità del rapporto di lavoro”, del 1973, in particolare, si occupa del tema delicatissimo della tutela del prestatore di lavoro innanzi all’ipotesi di prestazione di fatto con violazione di legge, prevista dall’art. 2126 c.c., mentre “Gruppi omogenei e contrattazione collettiva”, del 1974, è lo studio dove affiora per la prima volta l’attenzione del Professore Palazzo verso una concezione delle relazioni industriali tendente al superamento della conflittualità permanente, o lotta di classe, legata all’idea di categoria professionale e, quindi, verso il riconoscimento del modello giuridico-sindacale di gruppo omogeneo, cui si estendono i benefici della contrattazione collettiva, grazie alle norme dello Statuto dei lavoratori interpretate alla luce del principio costituzionale di eguaglianza sostanziale.

D’altro canto, l’analisi degli strumenti di diritto sindacale a tutela degli interessi collettivi dei lavoratori è l’oggetto specifico della monografia su “Sindacato, impresa e istituzioni”, del 1979, ove emerge in modo netto il *leit motiv* che guiderà il Suo pensiero anche nei successivi studi di dottrina sociale cattolica: l’extrastatalità del diritto del lavoro e il ruolo centrale dell’autonomia contrattuale per la difesa degli interessi dei gruppi omogenei di lavoratori. Infatti, questa è la via aperta da Giuseppe Messina sin dal suo studio del 1904 sui concordati di tariffe⁽²⁰⁾, scritto nel periodo in cui il grande civilista siciliano (nato a Naro, in provincia di Agrigento, il 20 febbraio 1877) «aveva aderito al Movimento di Luigi Sturzo, che nel 1919 lo spinse a occuparsi attivamente di politica e lo volle candidato alle elezioni per il Parlamento»⁽²¹⁾.

Nella prospettiva sturziana, condivisa da Giuseppe Messina, vi è il su-

del Sacro Cuore) Milano, 1994, p. 248 ss.; ID., *Democrazia politica e democrazia industriale* (Relazione al Seminario internazionale di Erice su Sturzo e la democrazia), (Olschki) Firenze, 2002. Tutte queste opere si trovano anche presso la Libreria del Congresso di Washington (Stati Uniti d’America).

⁽²⁰⁾ G. MESSINA, *I concordati di tariffe nell’ordinamento giuridico del lavoro*, (Vallardi) Milano, 1904, ora in ID., *Scritti giuridici*, IV, (Giuffrè) Milano, 1948, pp. 3-54.

⁽²¹⁾ A. PALAZZO, *I patti di Corleone e le origini della contrattazione collettiva in agricoltura*, in *Riv. dir. agr.*, 1998, p. 250 ss., spec. p. 261 nt. 18. Questo importante scritto, con i suoi preziosi riferimenti alle origini della contrattazione collettiva, è citato da P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950*, Milano, 2000, p. 99 nt. 118.

peramento della concezione del conflitto sociale inteso in modo “permanente”, e, viceversa, «la concezione moderna dei rapporti sindacali, dove lo sciopero è *extrema ratio* e la cui composizione è affidata alla contrattazione collettiva basata su una cultura ispirata all’amore sociale»⁽²²⁾.

La linea di pensiero da Lui seguita si ispira, dunque, agli insegnamenti di Luigi Sturzo e Giuseppe Messina, portando a compimento il percorso già intrapreso da Luigi Mengoni e Umberto Romagnoli⁽²³⁾.

⁽²²⁾ A. PALAZZO, *I patti di Corleone e le origini della contrattazione collettiva in agricoltura*, cit., p. 257; ID., *Conflittualità e amore sociale*, cit.; ID., *Luigi Sturzo e Giuseppe Messina: alle origini del diritto sindacale europeo*, cit.

⁽²³⁾ L. MENGONI, *Il contratto collettivo nell’ordinamento giuridico italiano*, in *Jus*, 1975, p. 168 ss.; U. ROMAGNOLI, *Le origini del pensiero giuridico-sindacale in Italia*, in *Lavoratori e sindacati tra vecchio e nuovo diritto*, (il Mulino) Bologna, 1974, p. 123 ss.